



COMUNE DI MANZIANA

Città Metropolitana di Roma Capitale

L.go G.Fara, 1 - 00066 Manziana (Roma)
Tel. 0699674024 Fax 0699674021
Email : info@comune.manziana.rm.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 16/10/2019

Regolamento comunale indipendente per la gestione e tutela del verde

PREAMBOLO

Il presente Regolamento nasce con l'intento di salvaguardare il patrimonio arboreo esistente sul territorio del Comune di Manziana nella sua globalità, inserendosi quale strumento operativo, nel contesto delle iniziative legate al cd.Patto di Sindaci, mediante il quale l'Amministrazione intende tradurre il suo impegno politico in misure e progetti concreti per contribuire alla creazione delle condizioni idonee per garantire una riduzione delle emissioni di CO₂.

La salvaguardia viene attuata sugli esemplari arborei che abbiano raggiunto una dimensione ragguardevole. La salvaguardia interessa sia le alberature di proprietà privata che quelle di proprietà pubblica. Inoltre viene introdotto il principio secondo il quale, in caso di eliminazione giustificata di un albero, si rende obbligatoria la messa a dimora di un nuovo albero, scelto in funzione dello sviluppo raggiungibile a maturità e posto ad una distanza corretta da fabbricati, strade e fondi confinanti.

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento trova applicazione nell'ambito del territorio comunale. Restano escluse le aree definite come bosco dalla L.R. n. 39/2002 e dal Reg. reg. n. 7/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono protetti dal seguente Regolamento gli alberi con un diametro del tronco, misurato a petto d'uomo (altezza di circa 130 centimetri da terra), di almeno 10 cm sia singoli che a gruppi oppure posti a filare.

L'Amministrazione Comunale può tutelare, le piante che, anche di dimensioni inferiori a quelle prescritte, risultino di particolare interesse o pregio, previo parere degli Uffici competenti.

ART. 2 AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda effettuare l'abbattimento o la capitozzatura, deve chiederne autorizzazione al Comune.

L'autorizzazione ha una validità di tre mesi a partire dalla data di rilascio e dovrà essere tenuta a disposizione sul luogo dell'intervento durante lo svolgimento dello stesso per eventuali controlli. Qualora l'autorizzazione disponesse particolari condizioni (es. la ripiantumazione in sostituzione di soggetti abbattuti), gli interventi di sostituzione, devono essere eseguiti preferibilmente, durante la stagione di stasi vegetativa (autunno – inverno).

La richiesta di autorizzazione va inoltrata al Comune utilizzando l'apposito modulo riprodotto in "allegato A". Alla domanda deve essere allegata relazione fitostatica a firma di tecnico libero professionista abilitato (Agronomo, perito agrario ect)

La richiesta di autorizzazione presuppone il pagamento dei diritti di istruttoria da parte del richiedente, determinate in sede di approvazione del presente regolamento, in € 30,00.

Art. 3 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI IN CASO DI AUTORIZZAZIONE

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, in presenza di scarsa presenza di verde nel lotto o nel comparto, prescrivere la ripiantumazione di nuove essenze, al fine di implementare la dotazione. Le specie consigliate sono quelle contenute nella Carta Fitoclimatica del Lazio per la Provincia di Roma tipo 11 Colli Albani regione Tolfetana e Sabatina; per le aree che ricadono all'interno del parco Bracciano - Martignano (Area Caldara), quelle riportate nell'elenco delle specie forestali autoctone presenti nella flora spontanea del parco.

La piantumazione andrà effettuata possibilmente all'interno della stessa area ove sorgono gli alberi per cui è stata concessa l'autorizzazione all'eliminazione, nel rispetto delle distanze previste dagli artt. 892 - 895 C.C. e da quelle previste dal Codice della strada.

Art. 4 INTERVENTI LIBERI

Sono interventi liberi che non richiedono preventivo nulla osta, le potature (esclusa la capitozzatura) che vanno eseguiti nel periodo previsto dall'Art.70 del Regolamento forestale n.07/2005. In qualsiasi stagione dell'anno, possono essere eseguite le potature per eliminare rami e fronde che interferiscono con linee aeree di servizi pubblici.

Sono altresì liberi, gli abbattimenti di alberature che si presentano a vista, mortificate, secche e senza più ripresa vegetativa, ovvero che presentano precarietà statica o sintomi di patologie irreversibili. In presenza di siffatte condizioni, sotto la sua personale responsabilità, il proprietario deve dichiarare la somma urgenza ad intervenire, dandone comunicazione scritta al Comune, procedendo nel più breve tempo, alla messa in sicurezza dell'area circostante in particolare modo se le alberature si trovano a ridosso di strade e luoghi pubblici.

Sono altresì liberi gli interventi da eseguirsi nel sedime della linea ferroviaria ai sensi del D.P.R. n. 753/80 "Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie".

Tali operazioni non sono soggette alla presentazione della richiesta di cui al precedente Art.2, ed al pagamento dei diritti d'istruttoria.

Art.5 INTERVENTI DA ESEGUIRSI IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO (TAV.B DEL PTPR)

In area sottoposta a vincolo paesistico, l'abbattimento o la sostituzione di alberature, è condizionata alla effettuazione della procedura prevista dal dPR n.31/2017 Allegati A - B .

Laddove insiste un vincolo paesaggistico provvedimento, la procedura da osservarsi sarà quella semplificata prevista dal dPR n.31 del 2017 All.B voce B22.

La sostituzione andrà effettuata possibilmente all'interno della stessa area ove sorgono gli alberi per cui è stata concessa l'autorizzazione all'eliminazione, nel rispetto delle distanze previste dagli artt. 892 - 895 C.C. e dal Codice della strada. Il richiedente dovrà effettuare un deposito cauzionale di €. 350,00 che sarà restituito a piantumazione eseguita. In caso di inottemperanza, il Comune tratterà la somma che sarà impiegata per l'acquisto di nuove piante che saranno poste a dimora in uno spazio pubblico.

Art. 6 AREE INTERESSATE DA INTERVENTI EDILIZI

Nel caso di richiesta di nuova costruzione, ristrutturazione e autorizzazione edilizia che comporti l'eliminazione di alberi deve essere allegata ai progetti il rilievo planimetrico dell'area con evidenziati gli alberi esistenti, nonché esauriente documentazione fotografica di tutti gli alberi. In tale eventualità, il nulla osta o l'assenso rilasciato dall'Ufficio edilizia privata all'intervento edilizio, sarà considerato assenso anche per l'abbattimento delle alberature.

L'Amministrazione Comunale, nel caso di autorizzazione all'abbattimento, richiede al proprietario di piantumare a sue spese altri alberi in sostituzione di quelli eliminati, specificandone la specie e la dimensione, approvando il progetto di ristrutturazione dello spazio verde.

Tra la documentazione da presentare ai fini del rilascio del certificato di agibilità, dovrà essere presente opportuna relazione fotografica e la dichiarazione del direttore dei lavori e del proprietario che attestino sotto la loro responsabilità penale e civile, che la piantumazione è stata effettuata.

Qualora la piantumazione non fosse realizzabile all'interno del lotto edificato a causa di situazioni di eccessiva ristrettezza dei luoghi ai sensi degli artt. 892 - 895 C.C. (vicinanza ai fabbricati, vicinanza a servizi tecnologici interrati e fuori terra, vicinanza a strade di pubblico transito), l'Amministrazione Comunale dispone con onere a carico del concessionario, la piantumazione in un'altra area, anche di proprietà comunale, indicando specie e dimensione delle piante, tempi e modalità di esecuzione dei lavori.

Art.7 - ALBERI UBICATI IN PROSSIMITA' DI STRADE O LUOGHI PUBBLICI

Tutti i proprietari di terreni su cui vegetano alberature di alto fusto che si trovano in prossimità di strade e spazi pubblici, sono tenuti ad effettuare:

- in ogni periodo dell'anno, onde prevenire l'eventuale improvvisa rottura di parti deficitarie che potrebbero riversarsi sulla carreggiata, la potatura di rimonda eliminando tutte le parti secche, ammalate o deperenti, oltre alla eliminazione dei rami che potrebbero interferire con linee aeree dei servizi pubblici;
- periodicamente, la potatura di alleggerimento intervenendo sulla parte distale di rami per lo più orizzontali in maniera da scaricarli dall'eccessivo peso apicale e renderli strutturalmente più resistenti;
- procedere all'abbattimento in caso che gli stessi risultino essere a comprovato rischio statico (*ut supra* Art.4 che precede).

Art.7 bis (interventi lungo le strade)

Al fine di prevenire l'insorgere di problemi di igiene, rischi per la propagazione di incendi e per la viabilità, lungo i tratti di terreni che si trovano a ridosso strade e/o piazze pubbliche o aperte al pubblico transito, devono essere eseguite a cura dei proprietari o degli aventi titolo:

- il taglio dell'erba e della vegetazione in genere che si protende sul suolo stradale;
- la sistemazione delle siepi che si protendono sul suolo stradale;
- l'eliminazione delle radici degli alberi di loro proprietà che affiorano sul suolo stradale. L'intervento deve prevedere la risistemazione della pavimentazione.

(articolo introdotto a seguito di emendamento approvato alla proposta di deliberazione n.26 del 16/10/2019 al punto 3 dell'ordine del giorno)

Art. 8 ESENZIONI

Sono esentati dalla richiesta di autorizzazione: a) gli interventi eseguiti direttamente o per conto della Amministrazione Comunale (vale al riguardo la determina e/o l'ordinanza) ; b) gli interventi obbligatori in seguito a sentenza giudiziaria; c) gli interventi atti a scongiurare immediati pericoli a persone e cose; d) gli interventi all'interno di aziende vivaistiche.

Art. 9 DISPOSIZIONI RELATIVE AD ALCUNE SPECIE PRESENTI NEL TERRITORIO

SPECIE "OLEA EUROPAEA"

Dato l'inestimabile valore degli alberi appartenenti alla specie Olea Europea in riferimento al territorio ed al paesaggio, il presente regolamento fornisce ulteriori mezzi di tutela oltre alle disposizioni e nell'ambito delle finalità di cui alla L.R. n. 1 del 13/02/2009 Art.3.

Chiunque sia proprietario o titolare di altro diritto reale su uno o più alberi di ulivo è tenuto a conservarli e mantenerli in buona salute. Sugli alberi di cui al presente articolo, non sono ammessi in nessun caso il taglio a raso del tronco, la capitozzatura e ogni altro tipo di intervento non finalizzato strettamente alla produzione e alla conservazione dell'albero.

Gli interventi di potatura ordinaria da parte di produttori agricoli o proprietari di frutteti produttivi o familiari non sono soggetti a comunicazione né ad autorizzazione.

I proprietari che intendono eseguire l'abbattimento o l'espianto, devono richiedere la preventiva autorizzazione alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura.

SPECIE PLATANO

Onde prevenire la diffusione del cancro colorato, i proprietari dei platani che intendono eseguire interventi di qualsiasi tipo su tali piante od in prossimità di queste (es.potature, tagli, scavi etc.), devono richiedere la preventiva autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale.

SPECIE CONIFERE

Onde contenere la diffusione della processionaria del Pino, i proprietari delle alberature devono obbligatoriamente procedere ogni anno, al taglio e all'abbruciamento dei nidi , ovvero procedere alla loro eliminazione con metodi di lotta integrata la quale ha come obiettivo primario, la riduzione dell'impatto ambientale causato dall'uso dei prodotti fitosanitari.

I trasgressori saranno sanzionati a norma di legge.

Art.10 ALBERI DICHIARATI MONUMENTALI

L'Amministrazione Comunale tiene un registro degli alberi di eccezionale interesse storico, ambientale, paesaggistico da sottoporre a maggior tutela ai sensi della L.10 del 2013 e della Legge regionale n.39 del 2002 (Artt. da 31 a 33).

Art. 11 SANZIONI

In caso di inosservanza alle norme del presente Regolamento i trasgressori sono soggetti, per ciascun albero abbattuto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs. n. 267/2000.

Nel caso di danni provocati agli alberi la sanzione è applicata, per ciascun albero, da € 25,00 a € 150,00.

L'Amministrazione Comunale, può dare facoltà al contravventore di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo con l'acquisto e la piantagione di un numero di alberi di dimensioni e specie indicate dal competente Ufficio Comunale, pari al valore stimato del danno stesso. Le piante acquistate verranno messe a dimora, in un luogo pubblico individuato dall'Amministrazione.

Per i casi di cui all'Art.7 bis che precede, valgono le sanzioni previste dall'Ordinanza Sindacale n. 07 del 30/05/2014.

Art.12 INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO

Gli interventi sugli alberi facenti parte del patrimonio arboreo Comunale sono stabiliti dall'Ufficio Tecnico comunale. In particolare, per quanto riguarda l'eliminazione delle piante, deve essere redatta apposita relazione da proprio personale tecnico o da professionisti incaricati in cui vengono descritte le motivazioni che rendono necessaria l'eliminazione.

Art. 13 NORME TRANSITORIE E ATTUATIVE

Il presente Regolamento entra in vigore dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Viene abrogato il locale Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo approvato con delibera consiliare n.33/1992 e ss.mm.ii. e cessano di efficacia le norme e le disposizioni in materia con lo stesso incompatibili.

